

Legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione

Modifica del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 2000¹,
decreta:

I

La legge federale del 10 ottobre 1997² concernente le imprese d'armamento della Confederazione è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 64 della Costituzione federale³;

...

Art. 5a Ricapitalizzazione

¹ La Confederazione assicura l'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento attuali, in occasione della loro trasformazione in società anonime.

² Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l'entità e la data della necessaria ricapitalizzazione. L'onere che ne deriva per la Confederazione è registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.

Art. 5b Aumento ulteriore del capitale di copertura

¹ Se il capitale statutario di copertura delle imprese d'armamento aumenta in seguito alla messa a punto degli incartamenti presso la Cassa pensioni della Confederazione, la Confederazione prende a carico tale supplemento di copertura. A questo scopo il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, con l'autorizzazione del Consiglio federale, rilascia una corrispondente dichiarazione di garanzia. Si intendono per messa a punto degli incartamenti le modifiche dell'effettivo degli assicurati e dei campi di dati.

¹ FF 2000 2021

² RS 934.21

³ Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

² In caso di aumento del capitale di copertura secondo il capoverso 1, la Confederazione assicura un'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento interessate. Sono determinanti le norme per la presentazione dei conti applicabili alla fine della procedura di messa a punto degli incartamenti. Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l'entità e la data della necessaria ricapitalizzazione.

³ L'onere che deriva per la Confederazione dai capoversi 1 e 2 è registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo
Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000⁴

Termine di referendum: 25 gennaio 2001

2016

⁴ FF 2000 4483